



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE

Il Tribunale di Milano, VI sezione civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 40605/2020 R.G. promossa da:

FALLIMENTO [REDACTED] (Partita I.V.A./Codice Fiscale e iscrizione al registro delle Imprese n. [REDACTED] in persona del Curatore Fallimentare dott. [REDACTED] nominato con la sentenza n. 55 del 22.11.2109, rappresentato, difeso e assistito dall'avv. Fabiana Chiomi, presso lo Studio della quale in Milano, Via Antonio Kramer, 21, è elettivamente domiciliato, giusta procura speciale allegata in formato elettronico all'atto di citazione.

ATTORE

CONTRO

BANCO BPM S.P.A., C.F. e P.IVA 09722490969, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Dott. Giuseppe Lombardozzi, nella sua qualità di *Procuratore Speciale*, rappresentata e difesa dagli avvocati Bruno Manzone, prof. Umberto Morera e Claude Benz, nonché elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in Milano, Corso Venezia n. 10, giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione.

CONVENUTA

OGGETTO: responsabilità bancaria

I procuratori delle parti hanno assunto le seguenti:

CONCLUSIONI

Per parte attrice FALLIMENTO [REDACTED] COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE:

"Voglia Codesto Onorevole Tribunale, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare: Nel merito:

*accertata e dichiarata la responsabilità di BANCO BPM S.p.A. ex art. 2043 c.c. per violazione della normativa antiriciclaggio di cui al d. lgs. n. 231/2007 (nella formulazione vigente all'epoca dei fatti) e dei principi generali di sana e prudente gestione dell'attività bancaria e di bank regulatory compliance e, in particolare, per avere, in violazione dei doveri di vigilanza e controllo: a) dato corso, b) omesso di segnalare e c) incoraggiato le operazioni palesemente "sospette" di cui in atti, **dichiarare tenuto e condannare** BANCO BPM S.p.A. a risarcire i danni subiti dal FALLIMENTO [REDACTED], che si quantificano nella somma di € 430.960,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legati dal dovuto al saldo, o la diversa somma maggiore o minore, ritenuta di giustizia, e oltre il danno morale ex art. 2059 c.c. da liquidarsi in via equitativa;*

*accertata e dichiarata la responsabilità di BANCO BPM S.p.A. ex art. 1218 c.c. per aver dato corso, nell'ambito del rammento di conto corrente identificato dall'IBAN IT95X0503411107000 [REDACTED], trattenuto dalla [REDACTED] con la Banca convenuta, Agenzia n.7 di Bergamo, Piazza Filiberto 1, alla negoziazione di ben 6 assegni bancari recanti firma di traenza ictu oculi apocrifa e/o palesemente irregolari per mancanza del timbro della Cooperativa in bonis, **dichiarare tenuto e condannare** BANCO BPM S.p.A. a risarcire i danni subiti dal FALLIMENTO [REDACTED] che si quantificano nella somma di € 17.550,00,*



oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, o la diversa somma maggiore o minore, ritenuta di giustizia.

dichiarare tenuto e condannare BANCO BPM S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento ex art. 96 c.p.c., in favore del FALLIMENTO [REDACTED] a In Liquidazione, da liquidarsi in via equitativa;

In via istruttoria:

ammettersi la prova per testi dedotta con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. del 27 luglio 2021, limitatamente ai capitoli non ammessi, ovvero quelli articolati sub nn. 4, 5, 9, 10, 35, 36, 37 e 38, con i testi ivi indicati.

disporre l'esibizione in giudizio, ex art. 210 c.p.c. al Banco BPM delle lettere di contestazione inviate nell'estate 2020 alla sig.ra [REDACTED] ed al sig. [REDACTED] e delle successive lettere di licenziamento ovvero, in alternativa,

autorizzare il deposito in giudizio della medesima documentazione, come da Istanza di rimessione in termini ex art. 153, c. 2, c.p.c. e autorizzazione al deposito del 2 dicembre 2022.

Con rifusione delle spese e del compenso professionale del presente giudizio, maggiorate del 15% ex art. 2 DM 55/2014, nonché con l'aumento del 30% ex art. 4, comma 1bis DM 55/2014 per essere stati gli atti del giudizio redatti con tecniche informatiche"

Per parte convenuta BANCO BPM S.P.A.:

"Piacca a codesto ecc.mo Tribunale, per i motivi indicati in atti difensivi e respinta ogni avversa eccezione, deduzione, domanda e richiesta:

– **in via pregiudiziale:** accertare e dichiarare, per tutti i motivi dedotti in atti, il difetto di legittimazione attiva e/o di interesse ad agire della [REDACTED] COOP. IN FALLIMENTO E IN LIQUIDAZIONE;

– **nel merito:** rigettare tutte le domande della [REDACTED] C. COOP. IN FALLIMENTO E IN LIQUIDAZIONE, siccome inammissibili, infondate in fatto e in diritto e comunque non provate.

Con vittoria delle spese di lite.

.*

In via istruttoria, il BANCO:

– **si oppone** all'avversa istanza di acquisizione del "cervale delle dichiarazioni rese dal Sig. [REDACTED] in sede di interrogatorio di persona sottoposta ad indagini del 23.06.2017 e del 5 febbraio 2018 presso la Procura della Repubblica", inammissibile poiché irrilevante ai fini del decidere per tutte le ragioni esposte in narrativa. In ogni caso, detta istanza non può trovare ingresso poiché, come risaputo, l'ordine di esibizione costituisce uno strumento probatorio di carattere residuale, ammissibile soltanto qualora risulti impossibile, per la parte interessata, procurarsi aliunde il documento occorrente (per tutte: Cass., 11 giugno 2013, n. 14656). Ciò non è in principio qui configurabile, avendo la [REDACTED] già ammesso di essere stata autorizzata alla visione di siffatta documentazione, della quale ha persino trascritto alcuni passaggi in citazione.

– **Si oppone** alla richiesta di CTU grafologica, inammissibile poiché il Curatore di [REDACTED] non è legittimato a sollevare una contestazione di tal natura. Soltanto il Sig. [REDACTED] ovvero l'Amministratore Unico della [REDACTED] avrebbero potuto disconoscere le sottoscrizioni apposte sugli assegni di cui è causa, essendo costoro gli unici soggetti delegati a operare su conto corrente della Società. Si aggiunga che è inammissibile il disconoscimento della sottoscrizione apposta alla documentazione bancaria in presenza di un comportamento assunto nel tempo dal cliente incompatibile con detta attività. Cfr. Trib. Cremona, 15 settembre 1989, in Banche dati elettroniche. Leggi d'Italia, ove confermato che "la ratio del potere conferito alla parte dall'art. 214 c. p. c., di disconoscere (o di dichiarare di non conoscere) la scrittura privata presuppone che la stessa non sia già stata riconosciuta, sia pure tacitamente; pertanto, qualora la parte, prima del giudizio, come nella fattispecie, abbia dato volontaria esecuzione al documento, il successivo disconoscimento giudiziale deve ritenersi inammissibile, trattandosi di comportamento logicamente incompatibile con quello precedente" e puntualizzato, altresì, che è "inammissibile anche l'esercizio della querela di falso, in quanto con tale strumento lo stesso tende a perseguire in sostanza il medesimo fine cui è preordinato il disconoscimento". Per la Giurisprudenza di legittimità, in questo senso, Cass. 17 ottobre 1992, n. 11406; Cass. 6 luglio 1972, n. 2242.

– **Si oppone** alla richiesta prova per testimoni con audizione dei Signori [REDACTED]



Quanto al Signor [REDACTED] costui è incapace a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c.. Ora, la radice logica di detta norma risiede nella generale regola di incompatibilità tra la posizione di parte e quella di teste (cfr. Corte Cost., 23 luglio 1974, n. 248). E controparte ben avrebbe potuto (recte: dovuto) agire anche contro il Sig. [REDACTED] che effettuò, secondo l'avversa prospettazione, la distrazione del denaro dalle casse sociali.

Quanto alla Signora [REDACTED] costei è parimenti incapace a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c.. In quanto dipendente del BANCO, sulla quale al tempo incombevano gli adempimenti in materia di antiriciclaggio, la Signora [REDACTED] ha infatti un interesse immediato e diretto a che il giudizio non veda soccombente il BANCO medesimo, il quale altrimenti ben potrebbe intentare azione nei suoi confronti. La Corte di legittimità, sul punto, si è sempre dimostrata costante: cfr. Cass. 23 ottobre 2002, n. 14963, ove statuito che "l'interesse a partecipare al giudizio previsto come causa d'incapacità a testimoniare dall'art. 246 c.p.c. si identifica con l'interesse a proporre la domanda e a contraddirvi previsto dall'art. 100 stesso codice, sicché deve ritenersi colpito da detta incapacità chiunque si presenti legittimato all'intervento in giudizio, senza che possa distinguersi fra legittimazione attiva e legittimazione passiva, tra legittimazione primaria e secondaria (intervento adesivo dipendente), fra intervento volontario e intervento su istanza di parte; in particolare, è incapace di testimoniare chi potrebbe, o avrebbe potuto essere chiamato dall'attore in linea alternativa o solidale quale soggetto passivo della stessa pretesa fatta valere contro il convenuto originario, nonché il soggetto da cui il convenuto originario potrebbe, o avrebbe potuto, pretendere di essere garantito (...)". Nel medesimo senso si è espressa anche la Giurisprudenza di merito, la quale ha confermato che qualora la testimonianza del dipendente fosse ammessa, questi si troverebbe nella potenziale inconciliabile "alternativa tra il dover rendere dichiarazioni confessorie del proprio inadempimento verso il datore di lavoro, ovvero non dire la verità", e si verrebbe a trovare in una "condizione di radicale inconciliabilità con la qualità di testimone" (così Trib. Vigevano 18 marzo 2014; e v. anche Trib. Vicenza, 15 febbraio 2011; Trib. Vicenza, 15 giugno 2007; Trib. Bologna, 23 maggio 2007).

Quanto alla Signora [REDACTED] non è dato francamente sapere quale possa essere l'utilità nell'audizione testimoniale della stessa, né in quale modo sia al corrente dei fatti dedotti in lite"

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 6.11.2020, il fallimento [REDACTED] SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE n. 55/2019 ha convenuto in giudizio il BANCO BPM S.P.A. avanti questo Tribunale chiedendo di accertare la responsabilità extracontrattuale della banca ai sensi dell'art. 2043 c.c. per violazione della normativa antiriciclaggio di cui al d. lgs. n. 231/2007 e la responsabilità contrattuale della banca, ai sensi dell'art. 1218 c.c., per aver consentito la negoziazione di assegni la cui firma è stata disconosciuta dal traente o, comunque, irregolari perché non recavano il timbro della società, e di condannarla al risarcimento del danno, quantificato in euro 430.960,00 oltre a rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo e oltre il danno morale ex art. 2059 c.c. da liquidarsi in via equitativa.

A fondamento delle domande, parte attrice ha dedotto:

- di aver intrattenuto il rapporto di conto corrente n. 9652 presso la Filiale n. 7 di Bergamo del BANCO;
- che il conto corrente, oggetto di sequestro nel 2017 a seguito delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Brescia, presentava alla data del 31.12.2019, un saldo negativo di € 799,81;
- che Amministratore Unico della Cooperativa dal 20.4.2015 al 9.5.2016 era stato il Sig. [REDACTED] poi sostituito dal Sig. [REDACTED];
- che il Sig. [REDACTED] era delegato a operare su detto conto;
- che negli anni 2016 e 2017 il Sig. [REDACTED] aveva tratto sul conto corrente intestato alla Cooperativa 92 assegni bancari all'ordine di "me medesimo" incassati presso l'Agenzia n. 7 di Bergamo, per un importo complessivo di euro la somma di € 377.100,00;
- l'emissione di questi assegni si era tradotta in una palese elusione delle norme limitative al prelievo contante, trattandosi di prelievi di ingenti somme di denaro ai danni della cooperativa;
- la banca aveva consentito e, anzi, incoraggiato queste operazioni anomale, suggerendo l'utilizzo di queste modalità di prelievo (ossia a mezzo assegni emessi "all'ordine di me stesso",



come dichiarato dal signor _____ (nel corso delle indagini), rendendosi complice di una condotta illecita e disattendendo ai suoi obblighi di vigilanza e controllo, tra l'altro aggravati dal fatto che la società cooperativa, all'epoca, si trovava già in una condizione di crisi, come risultava dai bilanci già nel 2015;

- sotto un diverso profilo, la banca aveva consentito la negoziazione di assegni, per l'importo complessivo di euro 17.500,00, la cui firma era stata disconosciuta dal traente, come da dichiarazioni rese nel corso delle indagini penali dallo stesso signor _____;
- la _____ faceva parte di un gruppo di società cooperative riconducibili al signor Francesco _____

_____ che avevano acceso rapporti di conto corrente presso la medesima agenzia n. 7 di Bergamo della Banca convenuta e avevano indicato come delegato ad operare sui conti il signor Bianchini il quale, nel solo anno 2016, aveva prelevato in contanti, tramite assegni bancari all'ordine di mè medesimo, la complessiva somma di euro 2.360.240,00;

- il signor _____ aveva prelevato ulteriore denaro contante, quale intestatario di una carta ricaricabile "YouBusinessCard", tra il mese di gennaio e quello di dicembre 2016, per la somma complessiva di euro 53.860,00.

Il fallimento attore ha preliminarmente chiesto la riunione di questo giudizio a quello recante r.g. 61351\2019 introdotto dalla Liquidazione coatta amministrativa della società _____ soc. coop. in liquidazione nei confronti del banco BPM per fatti analoghi a quelli oggetto della presente causa.

Nel merito, il fallimento ha invocato la responsabilità extracontrattuale della banca per aver violato la normativa antiriciclaggio di cui al d.lgs. n. 231\2007 e, in particolare, l'art. 23 comma 3 vigente *ratione temporis*, in virtù del quale la banca si doveva astenere dall'eseguire operazioni per le quali poteva sospettare collegamenti con attività di riciclaggio e avrebbe dovuto inviare all'U.I.F. la segnalazione di operazione sospetta. Inoltre, doveva considerarsi violato anche il limite all'uso di denaro contante di cui all'art. 49 d.lgs. 231\2007, applicabile anche in caso di operazione frazionata, quale quella rilevante nella specie. Ancora, l'art. 41 d.lgs. 231\2007 includeva tra gli elementi rilevanti per considerare un'operazione sospetta anche il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante. Tra gli indici di anomalia individuati dalla Banca d'Italia (delibera 24 agosto 2010 n. 616), ricorrenti nel caso di specie, vi era il compimento di operazioni improvvise e circoscritte in un limitato periodo di tempo, effettuate con riferimento a rapporti con regolare andamento, realizzate mediante cambio di assegni propri in contanti, di elevato importo o a cifra tonda, o versamento di assegni il cui importo è successivamente trasferito a terzi (indicatore n. 6.1) o il ricorso a tecniche di frazionamento dell'operazione con presumibili finalità elusive degli obblighi di adeguata verifica o di registrazione, in assenza di giustificate esigenze rappresentate dal cliente (indicatore n. 10).

In particolare, parte attrice ha invocato la responsabilità della convenuta per aver consentito la negoziazione di cinque assegni la cui firma era stata disconosciuta dal traente. Il disconoscimento delle firme di traente emergeva dalle dichiarazioni rese dal signor _____ nel corso delle indagini penali. La banca non aveva verificato l'autenticità delle firme apposte sui cinque assegni, peraltro da un soggetto non legittimato in quanto dal 9.5.2016 il Bianchini non rivestiva più alcun ruolo all'interno della Cooperativa, cagionando così un danno alla società pari all'importo dei predetti assegni.

La difesa del fallimento ha infine invocato la responsabilità della banca per aver concorso nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, avendo suggerito al signo _____ a modalità di prelievo del denaro, consentendogli così di sottrarre beni alla garanzia dei creditori o comunque di aggravare lo stato di insolvenza della cooperativa.



Si è costituita la società Banco BPM, eccependo, in via preliminare, la nullità della citazione per incertezza della *causa petendi*, non avendo il fallimento indicato, se non in termini assolutamente generici, i fatti o comportamenti posti a fondamento delle domande proposte nei confronti della banca e precisamente della sua responsabilità.

La banca ha poi eccepito il difetto di legittimazione del fallimento e la sua carenza di interesse ad agire non avendo parte attrice chiarito come la presunta violazione, da parte della convenuta, della normativa dettata in materia di antiriciclaggio avesse leso la sua sfera giuridica al punto da legittimarla ad invocare il risarcimento del danno. Secondo la difesa di parte convenuta, la normativa di cui al d.lgs. n. 231/2007 assolverebbe ad una funzione di prevenzione, essendo finalizzata ad assicurare l'integrità del sistema e la correttezza di comportamenti e imporrebbe meccanismi di collaborazione tra operatori, Autorità amministrative e investigative. Nel merito, circa la paventata violazione della normativa antiriciclaggio, la convenuta respingeva l'addebito di responsabilità sul rilievo del difetto di elementi dai quali poter desumere la provenienza illecita del denaro confluito sul conto corrente di parte attrice. Altresì, deduceva di non essere stata a conoscenza della crisi finanziaria di parte attrice, la medesima non godendo di alcun affidamento da parte della convenuta, sicché la Cooperativa non aveva mai dovuto esibire i bilanci né la Banca aveva l'onere di richiederli. In aggiunta, affermava che lo strumento informatico di ausilio agli intermediari per la prevenzione di attività di riciclaggio non aveva mai prodotto alcuna segnalazione in riferimento al conto intrattenuto con l'attrice.

Riguardo alla modalità di negoziazione dei titoli, la Banca osservava che l'assegno intestato con la dicitura "*a me medesimo*" è formula lecita e del tutto usuale nella prassi bancaria.

In merito ai due assegni asseritamente privi del timbro e negoziati dalla banca, nell'ammetterne la irregolarità ai sensi della legge Assegno la convenuta deduceva che la sigla apposta ai medesimi era riconducibile al Sig. [redacted] rilevando la buona fede dell'operatore di sportello nella negoziazione degli stessi e la mancata contestazione della Cooperativa.

L'istituto di credito contestava, poi, il difetto di allegazione e di prova della lesione consistente nel danno risarcibile di cui chiedeva ristoro l'attrice, nonché la carenza dell'individuazione dell'obbligo giuridico postulante la tenuta di una data condotta che il banco avrebbe dovuto attuare, vertendosi in ipotesi di responsabilità civile per asserito comportamento omissivo.

Infine, la Banca si opponeva all'invocata riunione del presente giudizio con quello afferente al fascicolo 61351/2019, negando la sussistenza di connessione oggettiva e soggettiva tra gli stessi e concludeva per la reiezione delle avverse domande, con vittoria delle spese di lite.

All'udienza del 25/03/2021, il giudice accoglieva l'eccezione preliminare della convenuta volta alla dichiarazione della nullità della citazione, rilevando l'incertezza dei fatti costituenti le ragioni delle domande, non essendo stati specificati i fatti specifici imputati alla banca a titolo di responsabilità contrattuale. Conseguentemente, ordinava a parte attrice di integrare la domanda entro il termine perentorio del 30 aprile 2021. Inoltre, rigettava la domanda di riunione, essendo stati allegati in modo del tutto generico gli elementi di connessione oggettiva e soggettiva tra le cause che, peraltro, si trovavano in diverse fasi del giudizio. Con memoria integrativa datata 26.04.2021, il Fallimento precisava le ragioni poste a fondamento della domanda, dando conto di agire a titolo extracontrattuale, giacché la Banca aveva violato l'art. 23, cc. 3 e 4 del d. lgs n. 231/2007 in relazione all'art. 1, c. 2, lettera m), all'art. 41, cc. 1 e 2, all'art. 46 c. 1 e all'art. 49, c. 1, del medesimo d. lgs n. 231/2007, gli artt. 15 e 36 del d. lgs. n. 231/2007, oltre che i principi generali di sana e prudente gestione dell'attività bancaria e di bank regulatory compliance. L'attrice agiva parimenti a titolo contrattuale, in quanto nell'ambito del rapporto di conto corrente, la convenuta aveva consentito la negoziazione di sei assegni bancari, la cui firma era *ictu oculi* apocrifa e che erano palesemente irregolari, mancando del timbro della Cooperativa *in bonis*. Assegnati i termini istruttori, ammessa parzialmente la prova orale dedotta da parte attrice, escussi i testimoni, respinta l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. delle lettere di contestazioni e di licenziamento nei confronti del sig. [redacted] e della sig. [redacted] formulata da parte attrice, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del



16.03.2022 il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e tratteneva la causa in decisione.

La presente controversia ha ad oggetto le condotte asseritamente illegittime poste in essere dalla Banca convenuta, ed in particolare, la responsabilità dell'istituto di credito ex art. 2043 per l'omessa segnalazione di una serie di operazioni di prelievo sospette ad opera del Sig. [REDACTED] delegato ad operare sul conto corrente intrattenuto presso la convenuta.

In particolare, l'attrice lamenta che la condotta omissiva del Banco BPM avrebbe depauperato le casse sociali della cooperativa per operazioni di prelievo che la Banca avrebbe dovuto segnalare ai sensi della normativa antiriciclaggio. Parte attrice si duole parimenti della negoziazione da parte della Banca di sei assegni bancari, la cui firma era *ictu oculi* apocrifia e che erano palesemente irregolari, mancando del timbro della Cooperativa, deducendo, pertanto, la responsabilità a titolo contrattuale della convenuta consistita nella violazione della dovere di diligenza professionale richiesto al "bonus Argentarius".

Così delincato l'oggetto della controversia, l'eccezione di carenza di legittimazione sollevata da parte convenuta è infondata.

Al riguardo, la *legitimatio ad causam* attiva consiste nella titolarità del potere di promuovere un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore distinguendosi così dall'effettiva titolarità del rapporto controverso che, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite. L'istituto processuale della legittimazione attiva o passiva, quindi, si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c. e deve intendersi quale diritto potestativo di ottenere una pronuncia sul merito della domanda giudiziale. Esso integra una condizione dell'azione e, pertanto, la verifica della sua sussistenza deve essere effettuata sulla base dei soli fatti esposti dall'attore nell'atto introduttivo. Il giudice, in altri termini, deve accertare se, secondo la prospettazione fatta nella domanda giudiziale, l'attore e il convenuto possano, in relazione alla disciplina prevista per il rapporto controverso, assumere, rispettivamente, la veste di soggetto dotato del potere di chiedere la pronuncia e di quello che deve subirla. Di conseguenza, non attiene alla *legitimatio ad causam* ma al merito della lite la questione relativa alla titolarità, attiva e passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata.

Con specifico riferimento alla legittimazione ad agire del curatore fallimentare, occorre distinguere il caso in cui questi eserciti l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società a titolo di *mala gestio*, eventualmente in concorso con terzi estranei, da quello in cui agisca, come nella specie, nei confronti di terzi per un diverso profilo di responsabilità.

Nel caso oggetto d'esame la curatela fallimentare ha prospettato la responsabilità della Banca convenuta per violazione del dovere di *neminem laedere*, ex art. 2043 c.c., nonché la sua responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c., derivanti da condotte della convenuta (violazione obbligo di segnalazione di operazioni sospette e astensione dal compimento delle operazioni nonché negoziazione di assegni irregolari) configurate quali fatti direttamente ed immediatamente causativi di danno al patrimonio della società. Le azioni esercitate sono inquadrabili, in base alle argomentazioni svolte dalla curatela, tra quelle finalizzate alla reintegrazione del patrimonio sociale e, quindi, al ripristino e alla salvaguardia della generale garanzia patrimoniale, anche a tutela delle ragioni dei creditori indistintamente considerati. L'azione proposta dal fallimento si rivolge, dunque, contro la banca, censurando la sua condotta che avrebbe avuto l'effetto di danneggiare il patrimonio d'impresa e, perciò, il ceto creditorio nel suo complesso. Ne consegue che il curatore fallimentare, quale successore nei rapporti facenti capo alla società fallita e alla stregua delle allegazioni svolte, deve ritenersi, in astratto, legittimato ad agire nei confronti della banca.

In merito alle azioni esperite a tutela dei creditori della società posta in fallimento, la Suprema Corte, anche a Sezioni Unite (v. ad es. S.U., n. 1641/2017; Cass. Civ., S.U., nn. 7029-7030 e 7031/2006), ha ripetutamente affermato che "nel sistema delineato dalla legge fallimentare, la legittimazione del curatore



ad agire in rappresentanza dei creditori è limitata alle azioni c. d. di massa, finalizzate, cioè, alla ricostituzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia generica ed aventi carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del loro esito positivo” (v. anche Cass. Civ., n. 13412/2010; Cass. Civ., n. 17284/2010).

La Suprema Corte ha inoltre precisato che il curatore è legittimato ad agire nei confronti della banca per i danni cagionati alla società fallita, ove il fallimento deduca, a fondamento della sua pretesa, la responsabilità del terzo (nel caso di specie, di una banca che aveva concesso un finanziamento alla società) verso la società per il pregiudizio diretto, causato al patrimonio di questo dall'attività svolta dal terzo (nella fattispecie, attività di finanziamento). È stato quindi ribadito come tale azione - di accertamento della responsabilità del terzo e condanna al risarcimento - spetti senz'altro al curatore, come successore nei rapporti del fallito, ai sensi dell'art. 43 l. fall., che sancisce, per i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, la legittimazione esclusiva del predetto, trattandosi di lesione del patrimonio dell'impresa fallita e di un diritto rinvenuto dal curatore nel patrimonio di questa. In definitiva, «Al curatore, invero, spetta la legittimazione per le c.d. azioni di massa, volte alla ricostituzione della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., di cui tutti i creditori beneficeranno; così, al curatore spettano le azioni revocatorie di cui agli artt. 2901 c.c. e 66 l. fall., nonché le azioni di responsabilità contro gli organi sociali, ivi compresa quella dei creditori per «l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale» (art. 2394-bis c.c. e 146 l. fall.)» (Cass., Ordinanza 30 giugno 2021 n. 18610 cit.).

Ciò posto, nel caso di specie, il fallimento attore, come precisato nella nota integrativa autorizzata del 26.04.2021, ha prospettato la responsabilità della Banca convenuta per violazione del dovere di *neminem laedere*, ex art. 2043 c.c., nonché per responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c., derivante da una condotta della convenuta configurata quale fatto in sé e per sé direttamente ed immediatamente causativo di danno al patrimonio della società.

In altri termini, parte attrice ha inquadrato, già sotto il profilo argomentativo, le predette azioni tra quelle finalizzate alla reintegrazione del patrimonio sociale e, quindi, al ripristino e alla salvaguardia della generale garanzia patrimoniale, anche a tutela delle ragioni dei creditori indistintamente considerati.

Ne consegue che, sotto questo specifico aspetto, il curatore fallimentare, quale successore nei rapporti facenti capo alla società fallita e alla stregua delle allegazioni svolte, deve ritenersi, in astratto, legittimato ad agire nei confronti della banca.

Affermata la generale e, quindi, teorica *legitimitas ad causam* dell'odierno attore, occorre a questo punto accertare se le medesime allegazioni svolte dal fallimento, ritenute astrattamente idonee a riconoscergli il potere di esercitare l'azione di responsabilità, siano altrettanto idonee e sufficienti a fondare, nel merito, la relativa domanda risarcitoria.

Sul punto, occorre premettere che la responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 c.c., è originata da qualunque fatto colposo o doloso che cagioni ad altri un danno ingiusto. Gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile, così come individuati dal richiamato art. 2043 c.c., consistono, dunque, nel fatto illecito, nel danno ingiusto, nel nesso di causalità giuridica e materiale tra il fatto illecito, l'evento lesivo ed il danno ingiusto (danno-conseguenza), nella colpevolezza dell'agente e nella imputabilità del fatto lesivo (Cass. Civ., S.U., n. 15350/2015; Cass. Civ., S.U., n. 26972/2011; Cass. Civ., S.U., nn. 576, 581, 582, 584/2008).

Sotto il profilo dell'onere della prova, in materia di responsabilità extracontrattuale, incombe in capo a colui che agisce e quindi al danneggiato “l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva” (Cass. Civ., n. 11946/2013; Cass. Civ., n. 390/2008; Cass. Civ., n. 17152/2002; Cass. Civ., n. 191/1996).

Pertanto, ai fini della configurabilità della responsabilità della banca per le condotte sopra enunciate, il curatore aveva l'onere di dedurre e provare: a) la condotta violativa delle regole che disciplinano l'attività bancaria, caratterizzata da dolo o almeno da colpa; b) l'evento lesivo; c) il danno-conseguenza, rappresentato dall'aumento del dissesto della cooperativa; d) il rapporto di causalità fra tali danni e la condotta tenuta dalla banca. Conseguentemente, ove si ritenga insussistente uno



qualsiasi di tali elementi, la domanda di risarcimento del danno va rigettata senza necessità di verificare la sussistenza degli altri (Cass., 4 febbraio 2014 n. 2422).

Quanto all'accertamento del nesso causale, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente evidenziato come l'affermazione della responsabilità della banca richieda non soltanto la rigorosa indagine circa la situazione di negligenza professionale della banca medesima, ma anche la scrupolosa verifica del nesso causale, ai sensi dell'art. 1223 c.c., alla stregua della teoria della causalità adeguata, per la quale non è sufficiente che tra l'antecedente ed il dato consequenziale sussista un rapporto di sequenza temporale, essendo invece necessario che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza possibile alla stregua di un calcolo di regolarità statistica, di tal che l'evento dannoso si ponga come conseguenza normale dell'antecedente, il quale abbia rappresentato, secondo la logica del "più probabile che non", la ragione della prosecuzione dell'attività d'impresa e, quindi, del pregiudizio economico di cui si chiede il risarcimento (così, Cass., 18610\2021 cit.; sul criterio della probabilità scientifica ai fini dell'accertamento del nesso causale, cfr. anche Cass., 27/07/2021 n. 21530; in tema, *ex multis*, Cass., Ordinanza 06/07/2021 n. 19033; Cass., Ordinanza 26/06/2020 n. 12906; Cass., 15/02/2018 n. 3704; Cass., 07/12/2017 n. 29315).

Tanto precisato, venendo al caso di specie, per sostanziare la propria domanda risarcitoria, parte attrice assume che la Banca aveva indici sufficienti onde dubitare della legittimità delle operazioni di prelievo del Sig. [REDACTED], a fronte delle macroscopiche anomalie connotanti le medesime, consistite in plurime e frazionate operazioni di prelievo, con evidenti indici di rischio riciclaggio. In tale situazione la curatela fallimentare di [REDACTED] deduceva la violazione degli obblighi di sana e prudente gestione dell'attività bancaria, posti a presidio della integrità, legalità, trasparenza del sistema bancario, della correttezza dei comportamenti degli operatori bancari e del cd. ordine pubblico economico, per non aver provveduto la banca a segnalare le operazioni sospette di riciclaggio né, tantomeno, si era astenuta dal compimento delle operazioni anomale, eventualmente interrompendo il rapporto bancario, e aveva dunque consentito e contribuito, di fatto, sia al compimento dell'attività criminale posta in essere da [REDACTED] ma riconducibile al signor Francesco Provenza, sia all'accumulo di ulteriori debiti a carico della cooperativa, sia in definitiva alla determinazione dello stato di insolvenza della società medesima..

In altri termini, secondo la prospettazione attorea, se la banca convenuta avesse agito nel rispetto della normativa antiriciclaggio, in particolare degli artt. 23 e 41 d.lgs. n. 231\2007 vigenti all'epoca, segnalando tempestivamente le operazioni anomale effettuate tra il mese di gennaio 2016 e il mese di dicembre 2016 sul conto corrente intestato alla [REDACTED] e, soprattutto, rifiutando di dare esecuzione a tali operazioni, eventualmente interrompendo il rapporto di conto corrente in questione, ciò avrebbe evitato la distrazione di ingenti somme di denaro destinate al pagamento dei creditori sociali e impedito l'aggravamento del dissesto finanziario della cooperativa.

Nel muovere l'addebito di responsabilità per la condotta omissiva dell'istituto di credito, l'attrice ha altresì precisato che l'obbligo di non dar corso alle predette operazioni sarebbe stato suggerito alla banca anche dalla circostanza di essere stata informata dalla Direzione Investigativa Antimafia delle indagini da questa svolte sulla Cooperativa.

Posto che la curatela imputa all'istituto di credito una condotta di natura omissiva (non aver segnalato le operazioni anomale e non averle impedito rifiutando la loro esecuzione), occorre far riferimento ai principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di causalità omissiva.

Ebbene, in tema di responsabilità per omissione, il giudizio relativo alla sussistenza del nesso causale, non può limitarsi alla mera valutazione della materialità fattuale (attraverso l'enunciato "controfattuale", ponendo al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato), bensì postula la preventiva individuazione dell'obbligo specifico di tenere la condotta omessa ovvero dell'esistenza, in capo alla posizione del soggetto cui si addebita l'omissione, di particolari obblighi di prevenzione di quell'evento poi verificatosi (cfr. Cass. Civ., sez. III, nr. 12401/2013); infatti, "il problema della causalità omissiva postula l'individuazione dell'obbligo giuridico, specifico o generico, che impone la tenuta della



condotta omessa. La preliminare individuazione di siffatto obbligo deve precedere il momento di apprezzamento successivo della causalità omissiva, che, com'è noto, consiste nell'accertare se l'evento sia effettivamente ricollegabile in tutto od in parte all'omissione, nel senso che esso non si sarebbe verificato se l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli (e, dunque, anche escludendo il rilievo di concause che abbiano potuto rendere irrilevante l'omissione), con l'ulteriore avvertenza che l'evento dannoso dev'essere anche riconducibile alla tipologia di eventi che l'obbligo specifico o generico di tenere la condotta omessa intendeva evitare" (cfr. Cass. Civ., sez. III, sentenza nr. 20328/2006, Cass., 21/05/2013 n. 12401); ed ancora, "in tema di responsabilità civile, affinché la violazione di una norma possa costituire causa o concausa di un evento, è necessario che essa sia preordinata ad impedirlo; in caso contrario, la condotta trasgressiva del contraffattore assume autonoma rilevanza giuridica, non però costitutiva di un rapporto di causalità con l'evento, in relazione al quale diviene un mero antecedente storico occasionale" (cfr. Cass. Civ., sez. III, sentenza nr. 13830/2010).

L'individuazione di tale obbligo deve precedere il momento di apprezzamento della causalità omissiva, che consiste nell'accertare se l'evento sia effettivamente ricollegabile in tutto od in parte all'omissione, nel senso che esso non si sarebbe verificato se l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli (in materia, tra le altre, Cass., 08/04/2020 n. 7760 e Cass., 27/07/2021 n. 21530), con l'ulteriore avvertenza che l'evento dannoso dev'essere anche riconducibile alla tipologia di eventi che l'obbligo specifico o generico di tenere la condotta omessa intendeva evitare. L'indagine dovrà poi procedere nel senso di verificare se l'evento lesivo sia ricollegabile all'omissione (causalità omissiva) e che quindi esso non si sarebbe verificato se (causalità ipotetica) l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli, operando per il tramite di un giudizio probabilistico che dia per realizzata l'omissione omessa e con esclusione di fattori alternativi. Si tratta di giudizio necessariamente probabilistico: bisognerà supporre mentalmente come realizzata l'azione omessa ed interrogarsi in termini probabilistici di verosimiglianza se tale condotta sarebbe stata in grado di scongiurare l'evento (tra le altre, Cass. 14 febbraio 2012, n. 2085).

Quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, si rileva che l'art. 2043 c.c. si salda con l'art. 2697 c.c.. Ne discende che, contrariamente a quanto accade nell'ambito della responsabilità contrattuale, nella quale, per il creditore è sufficiente dare conto del proprio diritto, dell'esigibilità della prestazione e della mancanza della stessa (laddove è il debitore ad essere gravato dell'onere di dimostrare di non aver potuto adempiere l'obbligazione per una causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c.), nella responsabilità extracontrattuale, incombe in capo a colui che agisce e quindi al danneggiato "l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva" (Cass. Civ., n. 11946/2013; Cass. Civ., n. 390/2008; Cass. Civ., n. 17152/2002; Cass. Civ., n. 191/1996).

Ebbene, seguendo le coordinate ermeneutiche appena tracciate, pur volendo aderire alla prospettazione difensiva attorea e ritenere sussistenti le violazioni degli obblighi che discendono dal sistema normativo richiamato nell'atto introduttivo e nella memoria integrativa, claudicante appare l'esito del giudizio controfattuale, relativo alla predetta causalità ipotetica.

Invero, nel corso delle proprie difese, l'attrice ha soltanto genericamente allegato ma non ha provato che la puntuale e diligente segnalazione delle anomalie riguardanti le operazioni effettuate sul conto corrente intestato alla Cooperativa e l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio gravanti sulla Banca avrebbero evitato l'accumulo di ulteriori debiti e, quindi, ridotto l'entità del danno patito dalla massa dei creditori del Fallimento. In particolare l'attrice non ha fornito, in relazione al caso concreto, elementi da cui poter ricavare la prevalenza della probabilità che l'eventuale segnalazione delle operazioni asseritamente anomale e sospette (in asserita violazione dell'art. 41 d.lgs. n. 231/2007) avrebbero indotto gli organi preposti ad intervenire ai fini dei controlli di legge e, quindi, ad impedire la prosecuzione delle operazioni asseritamente dannose per la società fallita e i suoi creditori. Né i testimoni escussi, [REDACTED] hanno offerto elementi utili per comprovare l'esistenza del nesso di causalità omissiva. Le dichiarazioni rese dai testimoni citati, infatti, hanno fatto chiarezza sulla frequenza dei prelievi effettuati in danaro contante dal [REDACTED] anche mediante la pratica degli assegni emessi con la dicitura "a me medesimo", ma nessun elemento hanno offerto a dimostrazione



dell' idoneità dell' adempimento tempestivo degli obblighi artificiali ad impedire l' ulteriore distrazione di somme dalle casse sociali o l' aggravarsi del dissesto finanziario della cooperativa.

Ancora, si rileva come tutte le allegazioni attoree siano state specificamente contestate dal convenuto istituto di credito, ai sensi dell' art. 115 c.p.c., sicché i fatti posti a fondamento di tali deduzioni, senza dubbio alcuno, rientravano nel thema probandum da accertare per potere ottenere il ristoro del danno preteso.

Alla luce delle osservazioni che precedono, deve escludersi che nella fattispecie concreta sia stata raggiunta la prova dell' accertamento causale, non potendosi ritenere, secondo il criterio ispirato alla regola della normalità causale del "più probabile che non", che se anche la convenuta avesse adottato la condotta omessa e ritenuta doverosa non si sarebbero comunque verificati il danno evento (i fatti di sottrazione) e il danno conseguenza (la lesione del patrimonio sociale e, quindi, dei creditori). Le domande proposte, quindi, non sono meritevoli di accoglimento, in quanto la curatela non ha assolto l' onere probatorio sulla stessa gravante, con particolare riferimento alla prova del nesso causale.

Anche le domande di accertamento della responsabilità contrattuale della banca, ai sensi dell' art. 1218 c.c. in combinato disposto con l' art. 1176 comma 2 c.p.c. per aver consentito la negoziazione di assegni irregolari o con firma apocrifa devono essere rigettate.

Come noto, il creditore, sia che agisca per l' adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l' inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall' avvenuto adempimento (Cass., SS.UU., 30/10/2001 n. 13533). Dunque, nella responsabilità da inadempimento contrattuale, è necessaria l' allegazione e la dimostrazione del fatto dannoso e del nesso di causalità.

Ciò posto, nella specie, il fallimento, sul presupposto, pacifico, dell' intervenuta stipula di un contratto di conto corrente tra la cooperativa [redacted] l' istituto di credito, ha allegato l' inadempimento contrattuale della convenuta all' obbligo di diligenza professionale nell' esercizio dell' attività bancaria, da valutare ai sensi dell' art. 1176 comma 2 c.c., per aver negoziato assegni irregolari, in quanto privi del timbro della società correntista, o con firma apocrifa, in quanto disconosciuta dal signor Giuseppe Bianchini.

Tuttavia, i rilievi riguardanti l' irregolarità dagli assegni per assenza del timbro della società, ossia il fatto che le operazioni in questione erano state compiute dal [redacted] personalmente senza spendita del nome sociale non sono fondati, non essendo nemmeno contestato dal fallimento che tali operazioni, relative al conto intestato alla cooperativa, siano state compiute da [redacted] nella sua qualità di soggetto delegato ad operare sul conto della società stessa; come pure priva di rilievo ai fini di cui si discute è la circostanza che gli assegni circolari fossero stati emessi a nome di [redacted] dal momento che nessun sospetto poteva legittimamente sorgere in capo all' operatore bancario per il fatto che si attingesse a conti della società per fornire la provvista occorrente all' emissione di assegni circolari a nome di uno dei soggetti che era legittimato ad operare sul conto in questione.

Sono del pari infondate le contestazioni relative ai sei assegni di cui è stata disconosciuta la firma di traenza, in quanto la giurisprudenza di legittimità, in materia di disconoscimento dell' autenticità della sottoscrizione, ha evidenziato che "La parte che produce in giudizio una scrittura privata (nella specie, un bonifico bancario) da lei apparentemente sottoscritta e della quale contesta l' autenticità deve fornire la prova, con gli ordinari mezzi, della falsità della sottoscrizione, non sussistendo un onere della controparte di chiederne la verifica. Invero, non trovano applicazione al riguardo gli artt. 214 e 215 c.p.c., che presuppongono che il documento del quale si deduca la falsità della firma sia stato prodotto in giudizio dall' altra parte, e non dall' apparente sottoscrittore" (Cass., sentenza, 1 dicembre 2016 n. 24539; Cass., 23 luglio 2014 n. 16777). Applicando questo principio al caso di specie, si ritiene che gli elementi sottoposti all' attenzione di questo Tribunale non siano idonei a soddisfare l' onere della prova gravante su parte



attrice che si è limitata a sostenere il carattere apocrifo delle firme di trattenza, disconosciute da Giuseppe Bianchini.

Alla luce di tali argomentazioni si deve rigettare anche la domanda di responsabilità contrattuale della banca.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo il D.M. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147\2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto, della complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta.

Precisamente, tenuto conto del valore della domanda proposta (che rientra nello scaglione tra euro 260.000,00 ed euro 520.000,00), le spese vanno liquidate in complessivi euro 22.400,00, in applicazione dei valori medi dei parametri forensi.

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal Fallimento [redacted] Cooperativa in liquidazione n. 55\2019, in persona del Curatore Fallimentare dott. [redacted], contro Banco BPM s.p.a., così provvede:

a. rigetta le domande attoree;

b. condanna il Fallimento [redacted] Cooperativa in liquidazione n. [redacted] al pagamento, in favore della società Banco BPM s.p.a., delle spese processuali che liquida nella somma di euro 22.400,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge.

Milano, 4 luglio 2023

Il Giudice
dott.ssa Anna Giorgia Carbone

